Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 16 maggio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-039 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO, il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 16 MAGGIO 1958:

REGIONE SARDA

Leggi e decreti emanati dal Consiglio Regionale pubblicati nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel secondo semestre dell'anno 1957.

(2482)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1958
registro n. 18 Esercito, foglio n. 92

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FORZATI Enrico da Napoli, classe 1905, tenente artiglieria complemento, deposito 48° artiglieria, divisione fanteria « Nola » (*alla memoria*). — In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con decreto 27 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1947, registro n. 20 Esercito, foglio n. 517 (pubblicato nel Bollettino ufficiale 1947, dispensa 29, pagina 3009)

Messo in riga insieme con altri ufficiali per essere sottoposto a spietata decimazione, visto che un collega al suo fianco, su indicazione di un ufficiale tedesco, si stava avviando al sacrificio, ritenendo l'indicazione stessa a se rivolta, si faceva avanti, dicendo a voce alta « Sono stato chiamato io » Esempio luminoso di stoica abnegazione e di incomparabile spirito di cameratismo — Nola 11 settembre 1943

ROIA ROSSI Lamberto da Taranto, classe 1916, sottotenente complemento genio guastatori (*alla memoria*) — Ufficiale del genio guastatori di provato valore, rimasto tra i pochi superstiti del suo battaglione, chiedeva con insistenza l'assegnazione ad altro reparto della propria specialità, raggiungendolo sulla linea del fuoco, durante violenta offensiva nemica—Si prodigava per giorni e notti consecutive nella posa di campi minati dinanzi alle posizioni più avanzate, partecipando altresì ad ardite azioni di pattuglia Sollecitava infine l'assegnazione del compito di collocare ordigni esplosivi in un tratto di campo minato avversario che il nemico aveva lasciato sguarnito per consentire lo sbocco delle proprie truppe di assalto Lo assolveva sfidando impavido l'intenso fuoco finchè rimaneva colpito a morte — Alamein (A. S.), 23-31 ottobre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

BENZO Alfredo da Ceva, frazione Malpotremo (Cuneo), classe 1917, alpino, 1° reggimento alpini, battaglione « Ceva ». — In quattro mesi di permanenza in linea, sul Don, dava continue ripetute prove di profondo attaccamento al dovere e di sereno coraggio Nel corso di una giornata di sanguinosa lotta contro agguerrite forze nemiche, sebbene menomato per ferita alla gamba sinistra, si batteva con indomito valore, finchè veniva sopraffatto e catturato. — Fronte russo, settembre 1942-20 gennaio 1943.

CANTAFIO Alfredo da Nicastro (Catanzaro), classe 1916, autiere, 10° reggimento autieri, 1176 autosezione autoambulanze — Conduttore di autoambulanza, animato da profondo senso del dovere, si prodigava, per giorni e notti consecutivi, nello sgombero dei feriti percorrendo impavido, col suo mezzo colpito da schegge, tratti intensamente battuti dal fuoco avversario. — El Barrage (Tunisia) gennaio-aprile 1943

SCONCI Umberto da Sassa (L'Aquila), classe 1916, sottotenente fanteria complemento, 140° reggimento fanteria — Assegnato col suo plotone di mortai da 45 in rinforzo ad una compagnia fucilieri, partecipava con questa all'attacco di munitissime posizioni nemiche, dirigendo con grande efficacia, il tiro delle proprie armi Caduto un comandante di plotone fucilieri, ne assumeva il comando ed alla testa dei fanti li conduceva con successo all'assalto sotto intenso fuoco — Quota 731 di Monastero (Fronte Greco Albanese), 13-15 marzo 1941.

(2214)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1958.

Scioglimento della speciale Commissione per lo studio e la preparazione dei provvedimenti intesi alla salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico italiano e alla protezione delle bellezze naturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1956, con il quale veniva istituita una Commissione parlamentare mista per lo studio e la preparazione dei provvedimenti intesi alla salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico italiano e alla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che il compito della Commissione si è esaurito sia per effetto dell'emanazione della legge 13 dicembre 1957, n. 1227, con la quale sono stati stanziati fondi speciali per la salvaguardia del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione, sia per effetto dell'intervenuto scioglimento delle Camere;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La speciale Commissione per lo studio e la preparazione dei provvedimenti intesi alla salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e storico italiano e alla protezione delle bellezze naturali è sciolta.

Roma, addì 3 maggio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

(2430)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1958.

Sostituzione di membri della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco, di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332, concernente la composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1953, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 2, con cui vennero nominati i componenti della Commissione suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1953, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 308, con cui venne nominato vice presidente di detta Commissione il dott. Benedetto Bernardinetti in sostituzione dell'avv. Tommaso Ferrara, collocato a riposo per limiti di età;

Vista la nota n. B/320463 in data 10 gennaio 1958 della Direzione generale del tesoro, con la quale si propone la sostituzione del dott. Francesco Ciancimino e del dott. Umberto Cannarsa, che non fanno più parte di quella Direzione generale, con il dott. Vincenzo Sanna e il dott. Aurelio Ulzega;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1958, in corso di registrazione, con il quale il dott. Alfredo Bisogno è stato nominato direttore generale della finanza straordinaria;

Vista la nota n. 5508 in data 13 marzo 1958 del Ministero delle finanze, con la quale si propone la sostituzione del dott. Angelo Testa, che è stato trasferito alla Direzione generale delle imposte dirette, con il dott. Mario Nardi, direttore di Sezione in servizio presso la Direzione generale per la finanza straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Il dott Benedetto Bernardinetti e i dottori Francesco Ciancimino, Umberto Cannarsa e Angelo Testa cessano dalla carica rispettivamente di vice presidente e di membri della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Bisogno e i dottori Vincenzo Sanna, Aurelio Ulzega e Mario Nardi sono nominati, a decorrere dalla data del presente decreto, rispettivamente vice presidente e membri della Commissione di cui allo art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 155. — FLAMMIA

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1958.

Aumento del rapporto previsto dall'art. 27, lett. c), della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la ricostruzione di case di abitazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visti i decreti interministeriali n. 3808/4506 del 13 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1946, registro n. 9, foglio n. 203; n. 4404 del 17 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1946, registro n. 3, foglio n. 162; n. 6913/7775 dell'8 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1946, registro n. 8, foglio n. 39; n 4822/5114 del 28 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1947, registro n. 15, foglio n. 221; n. 5985 del 23 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 336; n. 975/A del 3 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 135; n. 4083/5553

del 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1949, registro n. 12, foglio n. 305; n. 6090 del 24 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1952, registro n. 21, foglio n. 50; n. 3958 del 10 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1954, registro n. 17, foglio n. 287, con il quale venivano confermati con decorrenza 15 gennaio 1954 i rapporti, previsti dalla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che erano precedentemente in vigore dal 1° gennaio 1952;

Ritenuta la necessità di aggiornare ora alle mutate condizioni di mercato i rapporti anzidetti;

Decreta:

Il rapporto in base al quale deve essere stabilita, ai sensi dell'art. 27 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, la base di commisurazione del contributo nei casi di fabbricati distrutti resta fissato, a partire dal 1° luglio 1957 nel coefficiente 53 (cinquantatre) per tutte le Provincie del territorio nazionale.

Roma, addì 9 aprile 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958
Registro n. 22, foglio n. 7

(2428)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1957, 1958 e 1959;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla sostituzione del gen. Riccardo Cao Pinna, nella carica di membro del predetto Consiglio;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Umberto Carfagna è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del gen. Riccardo Cao Pinna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1958

Il Ministro: GAVA

(2433)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1958.

Conferma di consiglieri dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Manlio Triglia, il prof. Nestore Carosi Martinozzi e il dott. Roberto Milletti sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(2309)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1958.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto Ministeriale 4 ottobre 1955, modificato con decreto Ministeriale 31 marzo 1957;

Considerato che a seguito della decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto occorre provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1958 1961;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

dott. Alfredo Di Cristina, direttore generale del Tesoro; dott. Saltore Viaggio, ispettore generale del

Tesoro; dott. Carmelo Di Stefano, direttore generale del Ministero delle finanze, dott. Nicola Fortini, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, dottor Carlo Urciuoli, direttore generale del Ministero della industria e commercio, dott. Alberto Campailla, direttore generale del Ministero della marina mercantile, dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1958

Il Ministro: MEDICI

(2432)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 30 aprile 1958.

Costituzione della Presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto del 20 settembre 1957, n. 2582, che trasforma l'Istituto autonomo delle Venezie in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona, con sede a Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Considerato che in data 27 gennaio 1958 è venuta a scadere la Presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, costituita con decreto 27 gennaio 1953 a termini dell'art. 9 del citato statuto e che pertanto occorre provvedere alla nuova costituzione della Presidenza medesima;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Per il quinquennio decorrente dal 28 gennaio 1958 la Presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, è costituita come segue:

Dechigi prof. Melchiorre, presidente;
Vendramini prof. Renzo, vicepresidente;
Patti dott. Placido, vicepresidente.

Roma, addì 30 aprile 1958

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

(2423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica medica generale e terapia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « clinica medica generale e terapia medica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2478)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Bianca Maria Milite, nata a Montecorvino Rovella (Salerno) il 5 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Istituto universitario di magistero di Salerno in data 30 luglio 1957, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1949-50.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero di Salerno.

(2142)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1958, registro n. 18, foglio n. 398, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal prof. Giovanni Battista Imbriani avverso la graduatoria per gli incarichi e supplenze di musica d'insieme e strumenti a fiato presso il Conservatorio di musica di Napoli, per l'anno scolastico 1954-55.

(2280)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la destinazione a zona industriale delle aree comprese tra la strada Bari-Bitritto e il canale Deviatore.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 37 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la destinazione a zona industriale delle aree comprese tra la strada Bari-Bitritto e il canale Deviatore.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2187)

Approvazione della modifica alla variante al piano regolatore della città di Sulmona

Con decreto Presidenziale 5 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, al registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 31, è stata approvata la modifica alla variante al piano regolatore della città di Sulmona, concernente il primo tratto del corso Ovidio, da piazza dell'Annunziata alla Chiesa della SS. Trinità inclusa.

(2455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni siti nei comuni di Montepulciano, Sinalunga e Torrita (Siena), residuati in seguito ad opere di sistemazione idraulica e di bonifica del torrente Foenna.

Con decreto del 22 marzo 1958, n. 537, emesso dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni siti nei comuni di Montepulciano, Sinalunga e Torrita, residuati in seguito ad opere di sistemazione idraulica e di bonifica del torrente Foenna segnati nel catasto del comune di Montepulciano al foglio n. 2, particella (Ha. 2.22.30); foglio n. 4, particella *a* (Ha. 1.46.00); particella 21 (Ha. 1.24.60); foglio n. 5, particella *a* (Ha. 1.30.80); particella 3-*a* (Ha. 1.38.70); particella 4-*b* (Ha. 1.29.00); del comune di Sinalunga, foglio n. 77, particella *a* (Ha. 0.71.10); foglio n. 82, particella *a* (Ha. 0.40.00); del comune di Torrita, foglio 1-*b* (Ha. 0.71.50); foglio n. 3, particella *b* (Ha. 0.50.40); foglio n. 2, particella *c* (Ha. 0.39.70); foglio n. 2, particella 1 (Ha. 0.51.10); foglio n. 2, particella 19 (Ha. 0.38.50); foglio n. 2, particella 70 (Ha. 0.90.90); foglio n. 4, particella *a* (Ha. 0.99.00); foglio n. 11, particella 41 (Ha. 1.18.00); foglio n. 12, particella *b*, (Ha. 0.85.30); particella 10 (Ha. 0.61.70); particella 37 (Ha. 0.48.20); particella 42 (Ha. 0.65.40); particella 56 (Ha. 0.41.60); particella *c* (Ha. 1.00.50); foglio n. 23, particella 35 (Ha. 0.05.30), particella 63 (Ha. 0.79.90), della superficie complessiva di Ha. 20.49.50 ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Siena il 31 agosto 1957, in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2241)

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione di San Pietro Avellana

Con decreto Ministeriale 2 maggio 1958, n. 2751, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato il progetto di varianti al piano di ricostruzione di San Pietro Avellana vistato in una planimetria in iscala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957, n. 22, è fissato al 30 giugno 1960.

(2264)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 27 febbraio 1956 dal direttore capo di ragioneria delle poste e delle telecomunicazioni Cervone Gennaro, avverso il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, relativo al conferimento di promozioni, mediante scrutinio di merito comparativo, al grado 6° del ruolo del personale di gruppo *B*, quadro normale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(2246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 14 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	645,05	645,50	645,75	645,75	645,60	645,87	646,25	645,50	645,75	645,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,23	90,22	90,24	90,26	90,20	90,25	90,24	90,20	90,26	90,23
Kr. N.	87,24	87,23	87,275	87,255	87,25	87,26	87,2475	87,25	87,27	87,25
Kr. Sv.	120,35	120,35	120,35	120,35	120,35	120,36	120,35	120,40	120,37	120,35
Fol.	164,78	164,80	164,79	164,81	164,80	164,73	164,79	164,80	164,80	164,80
Fr. B.	12,52	12,52	12,52875	12,525	12,52	12,52	12,52125	12,50	12,52	12,525
Fr. Fr.	148,05	147,95	148,02	147,70	148,75	147,75	147,96	148 —	147,98	147,85
Fr. Sv. acc.	142,74	142,70	142,74	142,735	142,70	142,74	142,735	142,70	142,73	142,75
Lst.	1745,75	1746 —	1746,20	1746,20	1746,40	1746,25	1746 —	1746,50	1746,37	1746 —
Dm. occ.	149,08	149,08	149,10	149,10	149 —	149,09	149,075	149,08	149,10	149,07
Scell. Aust.	24,06	24,065	24,07	24,0675	24,05	24,07	24,06625	24,05	24,07	24,07

Media dei titoli del 14 maggio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,775
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	84,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,65
Id. 5 % 1936	97,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	645,687
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,25
1 Corona norvegese	87,251
1 Corona svedese	120,35
1 Fiorino olandese	164,80
1 Franco belga	12,523
100 Franchi francesi	147,83
1 Franco svizzero acc.	142,735
1 Lira sterlina	1746,10
1 Marco germanico	149,087
1 Scellino austriaco	24,067

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

1a *pubblicazione*). Elenco n 10.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e articolo 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento e stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed e stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	451263	Ripandelli Lidia fu Antonio, moglie di Aldorasi Eduardo, dom in Gesualdo (Avellino). Vincolato per dote	1.400 —
Rendita 5 % (1935)	229687 (nuda proprietà)	Bottani Luigi fu Ercole, dom a Novara con usufrutto a Rizzi Giuseppina fu Luigi vedova Bottani, dom. a Novara . .	1.670 —
P. R. 3,50 % (1934)	306033	Robella Floriana di Ernesto, minore sotto la patria potesta del padre dom in Torino	871,50
Id.	308402	Come sopra	210 —
Id.	310724	Come sopra	290,50
Id.	317872	Come sopra	17,50
Id.	416302	Zotta Donato fu Teodosio dom in Pietragalla (Potenza) Vincolato di inalienabilità senza il consenso dell Ordinario diocesano pro-tempore	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	375110 (nuda proprietà)	Figli nascituri legittimi da Palermo Gaetana fu Ignazio nubile dom in Roma, con usufrutto vitalizio a Palermo Gaetana fu Ignazio nubile, dom in Roma, e vincolo di devoluzione a Previti Nunziella fu Giovanni	525 —
P. R. 3,50 % (1934)	31954	Barberio Francesco fu Gaetano, dom. a New York . . .	175 —
Id.	31955	Merandi Maria di Francesco, moglie di Barberio Francesco fu Gaetano, dom a New York	175 —
Id.	351652 (nuda proprieta)	Ospizio dei fanciulli abbandonati Umberto I in Siracusa con usufrutto a favore di Lo Magro Vincenzo fu Giuseppe . .	140 —
Rendita 5 % (1935)	85454	Catapano Ida di Antonio, moglie di Catapano Giuseppe dom in San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Vincolato per dotte .	310 —
Id.	81207	Ospizio di mendicità « Sacra Famiglia » di Avigliano (Potenza)	220 —
Id.	81208	Come sopra	320 —
Id.	81209	Come sopra	80 —
Id.	81210	Come sopra	240 —
Id.	81211	Come sopra	165 —
Id.	81212	Come sopra	155 —
Id.	81213	Come sopra	50 —
Id.	81214	Come sopra	80 —
Id.	81215	Come sopra	40 —
Id.	81216	Come sopra	80 —
Id.	81217	Come sopra	40 —
Id.	81218	Come sopra	320 —
Id.	81219	Come sopra	190 —
Id.	81220	Come sopra	830 —
Id.	81221	Come sopra	240 —
Id.	81222	Come sopra	45 —
Id.	123086	Come sopra	185 —
P. R. 3,50 % (1934)	206029	Stolfi Rosa Maria di Angelovito, moglie di Viggiano Giuseppe dom ad Avigliano (Potenza) Vincolato per dote . . .	338,50
Rendita 5 % (1935)	59501	Comune di S Pietro Vernotico (Brindisi)	300 —
Id.	59502	Come sopra	105 —
Id.	59503	Come sopra	115 —
Id.	259268	Come sopra	2.480 —
Id.	261557	Come sopra	30 —
Id.	266750	Come sopra	60 —
P. Ricostruz. 5 %	31186	Come sopra	50 —
Id.	31187	Come sopra	100 —
Id.	31188	Come sopra	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Ricostruz. 5 %	31189	Comune di S Pietro Vernotico (Brindisi)	50 —
Id.	31190	Come sopra	450 —
Id.	31191	Come sopra	1.050 —
Id.	31192	Come sopra	100 —
Id.	31193	Come sopra	500 —
Id.	31194	Come sopra	100 —
Id.	31195	Come sopra	50 —
Id.	31196	Come sopra	50 —
Id.	31197	Come sopra	50 —
Id.	31198	Come sopra	350 —
Id.	31199	Come sopra	50 —
Id.	31200	Come sopra	5 000 —
Id.	31201	Come sopra	100 —
B. T. N. 5 % (1959)	12167	Come sopra	250 —
Id. (1964)	678	Come sopra	100 —
Rendita 5 % (1935)	77361	Comune di Torchiarolo (Brindisi)	125 —
Id.	239811	Come sopra	75 —
Id.	265316	Come sopra	250 —
B. T. N. 5 % (1951) Serie B 4	132	Come sopra	50 —
B. T. N. 5 % (1959) Serie B 4	8183	Come sopra	500 —
B. T. N. 5 % (1964) Serie B 4	574	Come sopra	1 250 —
B. T. N. 5 % (1960)	2999	Buono Francesca di Pasquale minore sotto la patria potestà del padre Buono Pasquale fu Vincenzo dom in Barano d'Ischia (Napoli)	750 —
Id.	3000	Buono Anna di Pasquale, minore ecc come sopra	750 —
Id.	3001	Buono Vincenzo di Pasquale, minore ecc come sopra	750 —
Id.	3002	Buono Chiarastella di Pasquale, minore ecc come sopra	750 —
Id.	3003	Buono Ferdinando di Pasquale, minore ecc come sopra	750 —
Id.	3004	Buono Francesca Anna, Vincenzo, Chiarastella e Ferdinando, minori sotto la patria potestà del padre Buono Pasquale fu Vincenzo dom in Barano d'Ischia (Napoli) con usufrutto vitalizio a Buono Pasquale fu Vincenzo	2 000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall art 76 del citato regolamento.

(2228) Roma, addì aprile 1958 *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1958, registro n 11 Tesoro, foglio n 5, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Altomare Leto, avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ufficio per gli affari del soppresso Ministero Africa italiana, in data 30 dicembre 1954, con il quale è stato disposto il collocamento nei ruoli speciali transitori del personale subalterno.

(2267)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1958, registro n 11 Tesoro, foglio n 6, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Monticelli Guido, avverso il provvedimento dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell Africa italiana in data 17 giugno 1955, n 5039, per il recupero della maggiore somma corrisposta di L 276 431.

(2268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Pianello, Nibbiano e Pecorara (Piacenza)

Fino al 31 dicembre 1963 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Piacenza, della estensione di ettari 780 circa, compresa nei comuni di Pianello, Nibbiano e Pecorara, delimitata dai sotto indicati confini:

torrente Tidoncello, dalla confluenza col rio Vallerenzo, fino alla confluenza con il torrente Tidone, torrente Tidone, dalla confluenza del torrente Tidoncello, fino alla confluenza con il rio Buio, rio Buio e mulattiera da Casanova a Oratorio del Sasso, fino all'innesto sulla strada consorziale Pianello Pecorara a quota 456, indi fino all'incrocio col rio di Vallerenzo e da qui fino alla confluenza con il torrente Tidoncello.

(2275)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 4178/2082 in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti in data 11 aprile 1958, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 211, è stata determinata in via definitiva in L. 10 619 801 (lire diecimilioniseicentodiciannovemilaottocentouno), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Lucera (Foggia), della superficie di ettari 140 72 86 nei confronti della ditta CURATO Lucio fu Giandomenico, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 1° marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 del 28 giugno 1955.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1 183 645 (lire unmilionecentottantatremilaseicentoquarantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11 795 000 (lire undicimilionisettecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156 concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 321 del 30 dicembre 1957.

Con decreto Ministeriale n. 4113/2017 in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 11 aprile 1958, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 210, è stata determinata in via definitiva in L. 3 590 958 (lire tremilionicinquecentonovantamilanovecentocinquantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montemilone (Potenza), della superficie di ettari 28 73 92 nei confronti della ditta SARACENO Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, rispettivamente per il 48,18%, 47,82% e 4%, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 25 luglio 1952, n. 1164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 936 351 (lire novecentotrentaseimilatrecentocinquantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 4 525 000 (lire quattromilionicinquecentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 312 del 17 dicembre 1957.

(2321)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile stesso anno, sono stati respinti, perchè giuridicamente infondati, i ricorsi straordinari in via amministrativa esperiti in data 15 ottobre 1956 dalle signore Stillitano Fortunata e Mazza Immacolata avverso la mancata assegnazione in loro favore dell'istituenda rivendita in Gioia Tauro, via Monacelli.

(2276)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Circolo cooperativo di ricreazione - Casa del popolo », con sede in Mercatale Valdarno - Bucine (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1958, la Società cooperativa « Circolo cooperativo di ricreazione - Casa del popolo », con sede in Mercatale Valdarno - Bucine (Arezzo), costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Cantucci in data 23 settembre 1955 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2244)

Scioglimento di società cooperative di varie Provincie senza nomina di liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1958, le seguenti società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa fra operai boschivi « La Camaldolese », con sede in Camaldoli di Poppi (Arezzo), costituita con atto in data 12 marzo 1946, per notaio dott. Giovanni Milloni;

2) Società cooperativa « Consumo », con sede in Salbugliano di Arcidosso (Grosseto), costituita con atto in data 26 giugno 1920, per notaio dott. Orazio Biagioli;

3) Società cooperativa agricola, edile ed industriale « L'Amicizia », con sede in Pescina di Seggiano (Grosseto), costituita con atto in data 23 aprile 1950, per notaio dott. Valentino Bonelli;

4) Società cooperativa mista « La Sociale », con sede in Modena, costituita con atto in data 14 luglio 1954, per notaio dott. Gian Pietro Ansaldi;

5) Società cooperativa edilizia « La Fraterna », con sede in Modena, costituita con atto in data 10 maggio 1952, per notaio dott. Paolo Coppini;

6) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Modena, costituita con atto in data 23 marzo 1945, per notaio dott. Giuseppe Ziboldi;

7) Società cooperativa « CAR ME - Cartotecnica Meridionale », con sede in Napoli costituita con atto in data 17 aprile 1951, per notaio dott. Giovanni Passari;

8) Società cooperativa edilizia « Fra artigiani di Conegliano », con sede in Conegliano (Treviso) costituita con atto in data 28 marzo 1954, per notaio dott. Giovanni Basignari.

(2243)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra lavoratori delle Due Carrare », con sede in Carrara San Giorgio (Padova) e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 aprile 1958, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra lavoratori delle Due Carrare », con sede in Carrara San Giorgio (Padova), costituita con atto del notaio dott. Rodolfo Mazzoncini in data 1° ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonio Bonvicini.

(2245)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa gestione fiere e mostre di Roma « Gefiero », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 aprile 1958, l'avv. Marcello Paoluzzi è stato nominato liquidatore della Società cooperativa gestione fiere e mostre di Roma « Gefiero », in sostituzione dell'avv. Luigi Angeletti, dimissionario.

(2242)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al rag Luigi Candusso commissario della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia), sono stati prorogati al 31 luglio 1958.

(2297)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castel Ruggero di Torre Orsaia (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al dott Antonio Musio commissario della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castel Ruggero di Torre Orsaia (Salerno), sono stati prorogati al 31 ottobre 1958

(2299)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Laboremus », con sede in Mattinata (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al sig Clemente Berardino commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Laboremus » con sede in Mattinata (Foggia), sono stati prorogati al 13 agosto 1958.

(2300)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Lavoratori terrieri - Gairo », con sede in Gairo (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al prof Luigi Corti commissario della Società cooperativa « Lavoratori terrieri - Gairo » con sede in Gairo (Nuoro), sono stati prorogati al 30 giugno 1958

(2301)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione agricola e consumo « L'Umanità », con sede in Andria (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al prof Sergio Patruno commissario della Società cooperativa di produzione agricola e consumo « L'Umanità » con sede in Andria (Bari), sono stati prorogati al 31 agosto 1958

(2302)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di Naggio, con sede in Naggio di Grandola e Uniti (Como).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1958, i poteri conferiti al ten col Luigi Villani commissario della Società cooperativa di Naggio, con sede in Naggio di Grandola e Uniti (Como), sono stati prorogati al 27 luglio 1958.

(2303)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a trentotto borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n 297,

Vedute le deliberazioni 12 aprile 1958 del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa,

Decreta.

Art 1

Sono indetti i concorsi a trentotto borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte sperimentali e tecniche.

Le trentotto borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue

a) per la matematica	borse n	2
b) per la fisica	» »	4
c) per la chimica	» »	7
d) per l'ingegneria civile e l'architettura	» »	1
e) per l'ingegneria industriale	» »	1
f) per la biologia	» »	8
g) per la medicina	» »	6
h) per l'agricoltura e la zootecnica	» »	5
i) per la geografia la geologia la mineralogia e la talassografia	» »	4

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art 2

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dieci, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite

L'importo di ogni borsa comprendente esclusivamente le spese del viaggio di andata e ritorno e le spese di soggiorno, sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza in nessun caso, detto importo potrà eccedere la somma di L 2 200 000 lorde

A giudizio insindacabile del Consiglio nazionale delle ricerche le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri a questo effetto i concorrenti alle borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assumono per il fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art 3

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso una Università o Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1956

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo nè infine coloro che abbiano già usufruito, o usufruiscano o debbano usufruire, di una delle analoghe borse di studio per l'estero precedentemente messe a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi

Art 4

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta legale da L 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazio-

nale delle ricerche - Segreteria generale, in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, entro il perentorio termine del 30 giugno 1958.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina):

a) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita,

b) a quale concorso intende partecipare,

c) le ricerche per le quali utilizzerebbe la borsa, qualora gli fosse conferita,

d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche,

e) le lingue straniere che è in grado di usare correntemente,

f) la residenza,

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana,

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

l) di non aver usufruito di altra analoga borsa di studio per l'estero precedentemente messa a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede per i dipendenti statali e per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame,

2) almeno una memoria, a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse,

3) programma, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa che gli fosse conferita,

4) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie,

5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie delle memorie, a stampa o dattiloscritte e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutte le memorie presentate, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dell'elenco. La sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le memorie potranno essere inviate al Consiglio nazionale delle ricerche in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati. Il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo delle domande e dei relativi documenti e titoli è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione, nell'altra l'aspirante potrà far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso è giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri, nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

In base al giudizio espresso sui singoli candidati, la Commissione assegna loro un voto: a tal fine, ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale del concorso.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale delle ricerche notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no compreso nella graduatoria generale e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale sarà data loro notizia del conferimento, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza:

1) dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa, alle condizioni tutte loro comunicate: con tale dichiarazione gli assegnatari dovranno altresì dare, sotto la loro personale responsabilità, esplicita assicurazione che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa stessa, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

2) il certificato di nascita,

3) il certificato di cittadinanza italiana;

4) il certificato di buona condotta,

5) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale, quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi (30 giugno 1958).

Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, un'attestazione in carta legale, rilasciata dalla autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data di nascita dell'interessato.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche della dichiarazione e dei certificati indicati nel secondo comma del presente articolo e dell'attestazione di cui al comma precedente è accertata in conformità dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 11.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sarà destinato, le ricerche in programma.

L'assegnatario dovrà dare inizio a tali ricerche entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto dalla borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 12.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse sono stabiliti dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 11 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 13.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria.

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 14.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nell'art. 10, commi secondo e quarto.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro i quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 26 aprile 1958

Il presidente: GIORDANI

(2405)

Concorso a settantadue borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 12 aprile 1958 del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a settantadue borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le settantadue borse sono ripartite tra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n.	2
b) per la fisica	» »	8
c) per la chimica	» »	13
d) per l'ingegneria civile e l'architettura	» »	3
e) per l'ingegneria industriale	» »	6
f) per la biologia	» »	14
g) per la medicina	» »	8
h) per l'agricoltura e la zootecnia	borse n.	10
i) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	7
l) per la talassografia	» »	1

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego, pubblico o privato, eccezione fatta per quello di assistente universitario straordinario, di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 2.

Le singole borse saranno usufruite nell'istituto o laboratorio indicato dall'assegnatario nella domanda di ammissione al concorso e la loro durata, non superiore a mesi dieci, sarà stabilita dalla competente Commissione giudicatrice.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 60.000 lorde mensili. Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari straordinari, tale importo sarà ridotto di una somma pari all'ammontare lordo mensile degli emolumenti loro corrisposti dall'Università o Istituto da cui dipendono.

Qualora l'assegnatario consegua la nomina ad assistente universitario straordinario, o cessi da tale ufficio, durante il periodo di godimento della borsa, l'importo di questa sarà modificato in conformità del precedente comma, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di nomina o di cessazione dall'ufficio.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, dopo il 31 dicembre 1952.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messe a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale, in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, entro il perentorio termine del 30 giugno 1958.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina)

a) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita;

b) a quale concorso intende partecipare;

c) le ricerche per le quali utilizzerebbe la borsa, qualora gli fosse conferita;

d) l'istituto o laboratorio nel quale compirebbe tali ricerche;

e) la residenza;

f) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

h) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

i) di non aver usufruito di altra analoga borsa di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messa a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per gli assistenti universitari straordinari e per gli assistenti universitari volontari, è sufficente il visto del direttore dell'istituto o laboratorio al quale sono assegnati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di questo ultimo esame;

2) almeno una memoria, a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) dichiarazione con la quale il direttore dell'istituto o laboratorio indicato dal candidato a norma del comma secondo, lettera *d*), del presente articolo, si impegni ad accettare il candidato medesimo, qualora la borsa gli fosse effettivamente assegnata, ed a fornirgli i mezzi strumentali necessari al regolare svolgimento delle ricerche oggetto della borsa stessa;

4) programma, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa che gli fosse conferita;

5) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

6) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie delle memorie, a stampa o dattiloscritte, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutte le memorie presentate, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dell'elenco. La sesta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà allegata alla domanda.

Le memorie potranno essere inviate al Consiglio nazionale delle ricerche in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati. Il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo delle domande e dei relativi documenti e titoli è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione, nell'altra l'aspirante potrà far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso è giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri, nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

In base al giudizio espresso sui singoli candidati, la Commissione assegna loro un voto. A tal fine, ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale del concorso.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex æquo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale delle ricerche notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no compreso nella graduatoria generale e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati compresi nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, devono, entro il perentorio termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, una dichiarazione con la quale assicurino, sotto la loro personale responsabilità, che non rivestono alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, fuorchè eventualmente quello di assistente universitario straordinario.

I candidati che siano assistenti universitari straordinari debbono inoltre comunicare, con l'anzidetta dichiarazione, l'ammontare lordo mensile degli emolumenti percepiti dalla Università o Istituto da cui dipendono.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche della dichiarazione è accertata in conformità del disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale sarà data loro notizia del conferimento, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza:

1) dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa alle condizioni tutte loro comunicate; in tale dichiarazione gli assegnatari dovranno altresì dare, sotto la loro personale responsabilità, esplicita assicurazione che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa stessa, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

2) il certificato di nascita;

3) il certificato di cittadinanza italiana;

4) il certificato di buona condotta;

5) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale, quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi (30 giugno 1958).

Insieme alla dichiarazione ed ai certificati suelencati, gli assegnatari che rivestano la qualifica di assistente universitario straordinario dovranno altresì far pervenire un certificato in carta legale dell'Università o Istituto da cui dipendono di data successiva alla comunicazione dell'esito del concorso e dal quale risultino la detta loro qualifica e l'importo lordo mensile degli emolumenti percepiti dall'Università o Istituto medesimo.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche della dichiarazione e dei certificati indicati nei precedenti commi, è accertata in conformità dell'art. 4, comma ultimo.

Art. 12.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto del conferimento.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data di cui al precedente comma, presso l'istituto o laboratorio prescelto, le ricerche in programma;

b) di continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne dell'istituto o laboratorio e le altre disposizioni impartite dal direttore.

Coloro che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e il loro importo sono stabiliti dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto dell'assegnazione, in relazione alla durata ed al complessivo ammontare delle singole borse.

Al pagamento di ciascuna rata si farà luogo su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario abbia puntualmente iniziato alla data indicata al comma primo dell'art. 12, le ricerche in programma e, per quanto riguarda le rate successive, che egli abbia regolarmente e ininterrottamente continuato le ricerche stesse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 12 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 14.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.

La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'Istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere anche copia della memoria.

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'art. 11.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse, a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 26 aprile 1958

Il presidente GIORDANI

(2406)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato avranno luogo alle ore 8,30 dei giorni 9, 10 ed 11 luglio 1958, presso le sedi indicate nell'art. 11 del bando di concorso.

(2479)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato avranno luogo alle ore 8,30 dei giorni 7 ed 8 luglio 1958, presso le sedi indicate nell'art. 11 del bando di concorso.

(2480)

PREFETTURA DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalmaggiore e di Pizzighettone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il precedente decreto n. 38263 del 21 ottobre 1957, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalmaggiore e di Pizzighettone;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Cremona e dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalmaggiore e di Pizzighettone;

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Casalmaggiore e di Pizzighettone, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrari dott. Francesco Saverio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università Milano.

Bertola prof. Aristeo, libero docente di patologia medica, designato dall'Ordine dei medici.

Nucciotti prof. Feonello, medico provinciale.

Mariani prof. Giacomo, ufficiale sanitario di Cremona.

Segretario:

Bonifacio dott. Antonino, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cremona, addì 28 aprile 1958

Il prefetto DAL CORTIVO

(2407)

PREFETTURA DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il precedente decreto n. 41680 dell'11 febbraio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Viste le deliberazioni dei Comuni interessati, con le quali si propone la terna dei nominativi per il componente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la designazione dell'Ordine provinciale dei medici in data 3 febbraio 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Limata dott. Eirardo, vice prefetto.

Membri:
Vessicchio dott Attilio, medico provinciale;
Giudici prof Emilio, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di circolo di Varese,
Fana prof Camillo, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio,
Fanti Lina, ostetrica condotta di Ispra.

Segretario
Cazzuola dott Umberto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Varese, addì 8 maggio 1958

Il prefetto. VECCHI

(2481)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 37113 Div. 3ª san in data 1° dicembre 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli e per esami per sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957 e precisamente nei comuni di Barga (seconda condotta - Fornaci di Barga), Camaiore (quinta condotta Valpromaro), Castelnuovo Garfagnana (condotta unica), Molazzana (condotta unica), Seravezza (prima condotta - Capoluogo), Stazzema (prima condotta - Pontestazzemese e seconda condotta Terrinca):

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari ed addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di ostetrica condotta nella provincia di Lucca e precisamente per le condotte di Barga (seconda condotta - Fornaci di Barga), Camaiore (quinta condotta Valpromaro), Castelnuovo Garfagnana (condotta unica), Molazzana (condotta unica), Seravezza (prima condotta - Capoluogo), Stazzema (prima condotta Pontestazzemese - seconda condotta Terrinca), vacanti al 30 novembre 1957 è costituita come appresso:

Presidente
Rossi dott Luigi, vice prefetto.

Componenti·
Cassano prof dott Francesco, primario di ostetricia e ginecologia degli ospedali ed ospizi di Lucca,
Lusi prof dott Manlio, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Viareggio;
Messina dott Salvatore, medico provinciale;
Fontana Emma, ostetrica condotta.

Segretario·
Domenici dott Mario, consigliere di 1ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Lucca, addì 2 maggio 1958

Il prefetto. MAURO

(2408)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n 21015/San in data 28 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio precedente decreto n 29497 San del 25 giugno 1957, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa,

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei

Visto l art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1	Bianchi Renato	punti	54,992
2	Malvicini Gianfranco	»	54,502
3	Zetti Fiorentino	»	54,053
4	Bajani Bruno	»	53,348
5	Zani Pietro	»	53,003
6	Alpeggiani Colombo		52,165
7	Visconti Carlo	»	52,069
8	Vercelli Antonio	»	51,624
9	Guideri Guido	»	51,472
10	Bacci Guido	»	51,449
11	Mietta Mario	»	50,446
12	Pascarella Pietro	»	49,898
13	Leonarduzzi Mario	»	49,304
14	Corippo Corrado	»	49,100
15	Sanguini Aldo	»	48,546
16	Uberti Luciano	»	48,122
17	Girardelli Carlo	»	47,031
18	Moglia Francesco	»	46,780
19	Solinas Antonio	»	46,174
20	Belloni Alessandro	»	46,002
21	Moletti Antonio	»	45,896
22	Vergallo Francesco	»	45,358
23	Zanini Lamberto	»	44,733
24	Bettarini Santi	»	44,698
25	Papa Santino	»	44,318
26	Persicalli Manfredo	»	44,201
27	Neri Rosario	»	43,748
28	Cavallotti Azelio	»	43,712
29	Bovari Pietro	»	43,318
30	Montagna Pietro	»	42,934
31	Gorrini Bruno	»	42,363
32	Rezoagli Luigi	»	42,083
33	Riccardi Luigi	»	41,681
34	Ceresa Ferruccio	»	41,636
35	Vecchietti Peppino	»	41,000
36	Repossi Teresio	»	40,500
37	Modesti Pier Mario	»	40,318
38	Balduzzi Franco	»	40,136
39	Francesconi Giovanni	»	39,153
40	Vercesi Italo	»	38,836
41.	Papetti Francesco	»	38,703
42	Gibelli Gino	»	38,136
43	Caruti Armando	»	38,000
44	Aguzzi Giuseppe	»	36,181

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e, all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 4 marzo 1958

Il prefetto LORÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n 11683 in data 4 marzo 1958 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti *di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre* 1955,

Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi indicate da ciascuno di essi in ordine di preferenza,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate

1) Bianchi dott Renato Linarolo;
2) Malvicini dott Gianfranco Miradolo Terme,
3) Zetti dott Fiorentino Barbianello,
4) Bajani dott Bruno Romagnese,
5) Zani dott Pietro Ceretto Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e, all'albo pretorio dei Comuni interessati

Pavia, addì 4 marzo 1958

Il prefetto LORE

(2198)

PREFETTURA DI ROMA

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto in data 31 marzo 1956, n 24544, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di veterinario comunale vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1955,

Visto il successivo decreto n 22616/Ro in data 15 maggio 1957, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi,

Viste le dimissioni presentate dai dottori Amedeo De Laurentis Nisi e Luigi De Matteis i quali declinano l'incarico dato che essi sono legati da vincolo di parentela entro il quarto grado, con alcuni concorrenti,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Viste le designazioni di legge,

Decreta:

In sostituzione dei dottori Amedeo De Laurentis Nisi veterinario provinciale, e Luigi De Matteis veterinario comunale, sono nominati componenti la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario comunale vacanti nei Comuni della provincia di Roma, rispettivamente i dottori Nicola Iasi, veterinario provinciale e Pietro Sansonetti, veterinario comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all albo della prefettura di Roma

Roma, addì 19 aprile 1958

Il prefetto RIZZA

(2409)

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto in data 3 aprile 1956, n 21396, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di veterinario comunale vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1955,

Visto il successivo decreto n 22616/Ro in data 15 maggio 1957, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi,

Viste le dimissioni presentate dai dottori Amedeo De Laurentis Nisi e Luigi De Matteis i quali declinano l'incarico dato che essi sono legati da vincolo di parentela entro il quarto grado, con alcuni concorrenti,

Visto l art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Viste le designazioni di legge,

Decreta:

In sostituzione dei dottori Amedeo De Laurentis Nisi veterinario provinciale e Luigi De Matteis veterinario comunale, sono nominati componenti la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario comunale vacanti nel comune di Roma, rispettivamente i dottori Nicola Iasi, veterinario provinciale e Antonio Macri, veterinario comunale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Roma

Roma, addì 19 aprile 1958

Il prefetto RIZZA

(2410)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n 9117 Div 3/1 del 28 dicembre 1957 e n 9115 - Div 3/1 dell'8 gennaio 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai sanitari vincitori del concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956,

Considerato che a seguito di rinuncia dei sanitari regolarmente interpellati a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Pioltello e Maleo,

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione,

Visto l art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate

De Gregorio dott Vincenzo: Pioltello-Rodano,
Fontana dott. Giacomo Maleo

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge

Milano, addì 19 aprile 1958

Il prefetto LIUTI

(2168)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.